

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

REGOLAMENTO

DEL

COMITATO TECNICO ARBITRALE

CTA

EDIZIONE 2005

24/06/2009

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO TECNICO ARBITRALE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - Costituzione - Scopi e sede

Il Comitato Tecnico Arbitrale (C.T.A.), organo tecnico di settore della F.I.H.P., ha lo scopo di reclutare, formare, addestrare, organizzare ed impiegare gli Ufficiali di Gara (U.d.G.).

Il Comitato Tecnico Arbitrale svolge la propria attività in armonia con gli indirizzi programmatici e sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Federale.

Il Comitato Tecnico Arbitrale ha la propria sede presso la F.I.H.P.

ART. 2 - Programmi di attività

Il Consiglio Federale, su proposta della Giunta Esecutiva del C.T.A. stabilisce il programma di attività del C.T.A. per l'anno successivo.

ART. 3 - Durata delle cariche - Decadenza - Sostituzioni - Incompatibilità

Gli Organi centrali e periferici del C.T.A. sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica, di norma, per l'intero ciclo olimpico.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente del C.T.A., decade l'intera Giunta Esecutiva. Fino alla loro sostituzione con nuove nomine da parte del Consiglio Federale, detti organi restano in carica per la sola ordinaria amministrazione.

Detti organi restano in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla loro sostituzione.

Il Presidente del C.T.A. e i componenti della Giunta Esecutiva sono sostituiti mediante nuove nomine da parte del Consiglio Federale.

Gli Organi periferici decadono in caso di dimissioni o impedimento definitivo dei propri Presidenti o per inadempienza nell'espletamento delle proprie funzioni.

Gli organi decaduti sono sostituiti mediante nuove nomine da parte del Consiglio Federale.

Tutte le cariche centrali o periferiche sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica federale o di lega, sia elettiva che di nomina.

TITOLO II STRUTTURA

ART. 4 - Organi del Comitato Tecnico Arbitrale

Gli organi del C.T.A. si distinguono in Organi centrali e Organi periferici.

Sono Organi centrali:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) i Comitati Direttivi di Specialità.

Sono Organi periferici:

- a) il Presidente Regionale;
- b) il Presidente Sezione.

SEZIONE I ORGANI CENTRALI

ART. 5 - Il Presidente

Il Presidente del C.T.A. e' nominato dal Consiglio Federale ed e' scelto tra gli U.d.G. regolarmente tesserati in una delle categorie Benemeriti, Fuori Ruolo, Effettivi.

Il Presidente del C.T.A. rappresenta il C.T.A. ed inoltre:

- sottopone all'approvazione del Consiglio Federale il Regolamento del C.T.A. o le sue modifiche;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- presiede le riunioni con i Presidenti Regionali CTA;
- emana, su delibera della Giunta Esecutiva, tutte quelle disposizioni che non siano in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento Organico, e dirette al buon funzionamento del C.T.A., e che, comunque, non comportino oneri a carico del bilancio federale;
- assume, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, sottoponendoli alla ratifica della stessa nella riunione immediatamente successiva;
- designa, su delibera della Giunta Esecutiva, gli U.d.G. incaricati di assistere i Giudici Unici Nazionali di specialità ed i Giudici Unici Supplenti nell'esercizio dei loro poteri;
- designa i referenti Tecnici;
- deferisce all'Organo competente, su delibera della Giunta Esecutiva, gli U.d.G. passibili di provvedimenti disciplinari per le infrazioni commesse nell'espletamento delle loro funzioni;
- convoca, almeno una volta l'anno, e presiede il Comitato Direttivo per ogni specialità;
- designa, su delibera della Giunta Esecutiva assunta su proposta del Componente per la specialità, gli U.d.G. per le gare internazionali in tutti i casi in cui la designazione non sia di competenza di un Organo Internazionale;
- propone al Consiglio Federale per la segnalazione al competente Organo Internazionale, su delibera della Giunta Esecutiva assunta su proposta del Componente per la specialità, i nominativi degli U.d.G. idonei alla qualifica di Internazionali;
- trasmette al Consiglio Federale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività e sul funzionamento del C.T.A., riferita all'anno precedente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono svolte dal Componente di Giunta più anziano di età.

ART. 6 - La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva e' composta dal Presidente del C.T.A. e da tre Componenti, uno per specialità, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.T.A. e scelti tra gli U.d.G. delle rispettive specialità.

La Giunta Esecutiva provvede ai seguenti compiti:

- **propone al Consiglio Federale i nominativi per la nomina dei Presidenti Regionali e di Sezione;**
- predispose le proposte di modifica al Regolamento del C.T.A. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale tramite il Presidente del CTA;
- esprime pareri facoltativi su questioni di carattere tecnico ad essa sottoposte dagli Organi Federali;
- dirama agli U.d.G. le istruzioni per l'applicazione delle Norme per attività, dei Regolamenti Tecnico e Gare e Campionati;
- cura la preparazione e l'inquadramento degli U.d.G.;
- provvede alla nomina dei Referenti Tecnici e degli Istruttori;
- nomina le commissioni di esame e provvede alla nomina degli U.d.G. **allievi** ed effettivi;
- colloca, con parere motivato, gli U.d.G. nella categoria dei Fuori Ruolo ai sensi del successivo art. 17;
- propone al Consiglio Federale le norme relative al tesseramento;
- compila annualmente i quadri degli U.d.G.;
- può escludere dai quadri gli U.d.G. **privi di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 23;**
- **propone al Consiglio Federale i nominativi degli UdG effettivi idonei a sostenere gli esami per la qualifica di internazionale;**
- indica al Consiglio Federale i nominativi degli U.d.G. da insignire della qualifica di Benemerito;
- autorizza l'istituzione di nuove Sezioni, fissandone le zone di giurisdizione, e delibera, quando ne ravvisi l'opportunità, lo scioglimento, la fusione o il frazionamento di quelle esistenti;
- adotta ogni altra iniziativa per il buon funzionamento del C.T.A. e commina agli U.d.G. sospensioni tecniche sino ad un massimo di trenta giorni.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte l'anno.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, e deve essere inviato ai Componenti della Giunta Esecutiva almeno otto giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza detto termine e' ridotto a ventiquattro ore.

Copia del verbale deve essere conservata presso la Segreteria Generale ed inviata ai Componenti della Giunta Esecutiva.

I Componenti di Giunta, uno per ogni specialità, coadiuvano singolarmente il Presidente per tutto quanto previsto dal presente articolo.

Provvedono, inoltre, su espressa delega della Giunta:

- per l'artistico:
 - a) approvare le designazioni del Presidente regionale relative ai Campionati Regionali;
 - b) designare con l'approvazione del Presidente del C.T.A., le giurie per i Campionati Regionali quando composte da U.d.G. di altra regione;
 - c) designare, con l'approvazione del Presidente del C.T.A., le giurie dei Campionati Interregionali, dei Campionati Italiani e dei Trofei Nazionali.
- per la corsa:
 - a) approvare le designazioni del Presidente regionale relative ai Campionati Regionali;
 - b) **designare con l'approvazione del Presidente del C.T.A., le giurie per i Campionati Italiani dei Trofei Nazionali ed Internazionali.**
 - c) **designare con l'approvazione del Presidente del C.T.A., la Giuria dei Campionati Italiani, dei Trofei Nazionali ed Internazionali di skiroll e skateboard:**
- per l'hockey:
 - designare, con l'approvazione del Presidente del C.T.A., gli U.d.G. per le gare di Categoria Nazionale A1 e A2 e B.

Norme particolari per lo skiroll e skateboard:

Il Componente G.E. "Corsa", con l'approvazione del Presidente del C.T.A., in collaborazione con i responsabili degli U.d.G. delle due discipline associate, designa le giurie dei Campionati Italiani e dei Trofei Nazionali ed Internazionali.

Ciascun Componente di Giunta presenta alla Giunta Esecutiva, alla fine di ogni anno, una relazione sulla attività svolta e sul funzionamento della propria specialità e formula eventuali proposte migliorative.

ART. 7 - I Comitati Direttivi di specialità

Ciascun Comitato Direttivo di specialità e' composto dal Componente di Giunta della specialità e da due membri nominati dal Consiglio Federale su proposta di ogni Componente di Giunta scelti tra gli U.d.G. della specialità.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che motivate ed inderogabili necessita' ne sollecitino la riunione.

Il Comitato provvede al coordinamento tra gli U.d.G. di specialità e la Giunta Esecutiva, nonché' all'organizzazione degli annuali corsi per aspiranti U.d.G. di cui all'art. 16

SEZIONE II ORGANI PERIFERICI

ART. 8 - Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale, scelto tra gli UdG della Regione, rappresenta il CTA nell'ambito della Regione, è nominato dal Consiglio Federale su proposta della Giunta Esecutiva **e dura in carica per il quadriennio olimpico**. Nell'espletamento del proprio mandato può avvalersi della collaborazione di UdG di specialità della propria giurisdizione. I nominativi dei Collaboratori devono essere comunicati alla Giunta Esecutiva.

Inoltre ha il compito di:

- proporre alla Giunta Esecutiva del CTA, per gli esami, gli "Allievi" giudici della specialità pattinaggio artistico per il passaggio ad effettivi;
- raccogliere le domande di tesseramento secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Esecutiva;
- riunire gli U.d.G. della regione, due volte all'anno, per la programmazione dell'attività in ambito regionale e per raccogliere eventuali proposte tecnico-organizzative volte ad un miglior funzionamento dell'apparato arbitrale; inviare copia del verbale delle singole riunioni alla Segreteria di CTA nazionale entro otto giorni dalla data della riunione di riferimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato, salvo i casi di particolare urgenza, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza detto termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Inoltre il Presidente Regionale deve:

- dare esecuzione, nell'ambito della propria Regione, alle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Presidente del CTA;
- comunicare per iscritto al Presidente del CTA le infrazioni disciplinari commesse dagli UdG della propria Regione. Di detta comunicazione deve essere informato anche lo stesso UdG interessato entro e non oltre cinque giorni per atto scritto;
- predisporre per la Giunta Esecutiva, alla fine di ogni anno, una dettagliata relazione della attività e del funzionamento della/e Sezioni appartenenti alla propria Regione;
- esprimere parere in merito alle domande degli UdG che intendono passare nella categoria Fuori Ruolo.
- trasmettere alla Giunta Esecutiva la richiesta di designazione per le manifestazioni per le quali il Presidente Regionale non possa provvedere direttamente per cause indipendenti dalla sua volontà;

inoltre può:

- delegare i propri Collaboratori a designare le giurie a carattere provinciale, per le quali il Presidente di Sezione non possa provvedere direttamente;

ed in particolare deve designare:

- le giurie dei Trofei regionali;

- e:

- per l'artistico:

- le giurie dei Campionati Provinciali e dei Trofei Interprovinciali;

- le giurie dei Campionati Regionali quando composta esclusivamente da UdG della propria Regione;

- per la corsa, skiroll:

- con l'approvazione del Componente la Giunta Esecutiva, le giurie dei Campionati Regionali, quando composte esclusivamente dal UdG della propria Regione;

- per l'hockey

gli UdG per tutte le manifestazioni di carattere regionali.

I Presidenti Regionali possono essere convocati collegialmente una o più volte l'anno dal Presidente del C.T.A. per esaminare e discutere con la Giunta i problemi tecnico-organizzativi, con particolare riguardo a quelli concernenti il funzionamento degli Organi Periferici ed il loro coordinamento con gli Organi Centrali.

ART. 9 - La Sezione

La Sezione del C.T.A. e' costituita da tutti gli U.d.G. regolarmente tesserati e residenti nello stesso Comune. La Giunta Esecutiva del CTA sulla base del numero degli UdG tesserati e residenti nel Comune stabilisce l'istituzione della Sezione.

Gli UdG residenti in un Comune che non e' sede di Sezione vengono dalla Giunta Esecutiva del CTA aggregati ad altra Sezione della stessa Provincia o Regione.

La Sezione cade sotto la responsabilità di un Presidente, nominato dal Consiglio Federale su proposta della Giunta Esecutiva

ART. 10 - Il Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione, scelto tra gli UdG della Sezione, rappresenta il CTA nell'ambito della Sezione, è nominato dal Consiglio Federale su proposta della Giunta Esecutiva e dura in carica, di norma, per un ciclo olimpico salvo i casi di mancata osservanza delle norme previste dal presente Regolamento che da quelle emanate dalla FIHP. Nell'espletamento del proprio mandato può avvalersi della collaborazione di UdG di specialità della propria giurisdizione. I nominativi dei Collaboratori devono essere comunicati al Presidente Regionale ed alla Giunta Esecutiva.

Inoltre ha il compito di:

- segnalare al Presidente Regionale eventuali infrazioni disciplinari degli U.d.G. informandone gli interessati;
- raccogliere le domande di tesseramento secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Esecutiva, comunicando alla stessa il relativo parere di merito;
- indire e svolgere, previa delibera della Giunta Esecutiva, corsi per nuovi U.d.G.;
- curare la preparazione e l'aggiornamento degli U.d.G. appartenenti alla propria Sezione con riunioni tecniche periodiche obbligatorie secondo i programmi ed in conformità alle istruzioni impartite dalla Giunta Esecutiva;
- riunire tutte le volte che si renda necessario gli Ufficiali di gara della propria giurisdizione. Il verbale delle singole riunioni deve essere inviato in copia entro otto giorni dalla data della riunione al Presidente Regionale ed alla Segreteria del CTA nazionale ed al Presidente Regionale; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza detto termine è ridotto a quarantotto ore.
- designa gli UdG per i trofei comunali e provinciali e per i Campioni Provinciali, e per corsa e hockey per tutte le manifestazioni a carattere provinciale;
- trasmettere al Presidente Regionale di appartenenza e per conoscenza alla Segreteria del CTA nazionale, una relazione annuale circa l'attività svolta dalla Sezione e dai singoli U.d.G..

Nelle province in cui sono presenti più Sezioni le designazioni sono di competenza del Presidente di Sezione che conta un maggior numero di U.d.G. della specialità per la quale deve essere effettuata la designazione stessa.

SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 11 - Sede

In via ordinaria gli Organi periferici del C.T.A. hanno sede nei locali a disposizione dei Presidenti Regionali e Provinciali della F.I.H.P.

PARTE SECONDA GLI UFFICIALI DI GARA

TITOLO I GENERALITÀ

ART. 12 - Requisiti

L'U.d.G. deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino Italiano
- b) avere compiuto i diciotto anni e non superato i prescritti limiti di età previsti;
- c) non avere subito condanne per reati non colposi;
- d) non aver riportato squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, anche se amnistrate, da parte della F.I.H.P. o di qualsiasi altra Federazione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.;
- e) essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività arbitrale della specialità cui appartiene;
- f) essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore.

Per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e f) la relativa documentazione può essere sostituita da formale dichiarazione rilasciata dall'U.d.G. sotto la propria responsabilità fermo restando l'obbligo di fornire la idonea e legale certificazione in qualsiasi momento, a richiesta del Giunta Esecutiva del C.T.A..

Il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere attestato da un certificato di idoneità specifica rilasciato da presidi medici previsti dalla legge di riforma sanitaria n. 833/78 e correlati decreti ministeriali, e nel rispetto delle disposizioni in materia di attività sportiva agonistica e non agonistica.

Il C.T.A. potrà richiedere in qualsiasi momento all'U.d.G., a suo insindacabile giudizio, il rinnovo della certificazione medica.

La mancata presentazione della rinnovata certificazione, nel termine indicato dal C.T.A., è considerata ad ogni effetto carenza di detto requisito.

ART. 13 - Norme di comportamento

Gli U.d.G. sono tenuti a:

- osservare tutte le disposizioni statuarie e regolamentari nonché ogni altra disposizione emanata dai competenti Organi Federali;
- dimostrare in ogni luogo e circostanza moralità e rettitudine;
- dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- improntare sempre il proprio comportamento alla massima riservatezza;
- frequentare le riunioni tecniche sezionali obbligatorie;
- indossare, nell'esercizio delle funzioni, la divisa prescritta.

A tutti i tesserati del C.T.A. è fatto divieto di:

- svolgere attività nell'ambito federale non autorizzate dalla F.I.H.P.;
- svolgere attività agonistica, tecnica o dirigenziale presso società rotellistiche;
- ricoprire cariche e incarichi o avere la qualifica di socio in sodalizi affinati, anche se U.d.G. in esclusione temporanea;
- rendere in pubblico o in privato, o rilasciare alla stampa o ad altri organi di informazione, dichiarazioni in ordine allo svolgimento e alla direzione di gara, propria o di altri U.d.G.;
- rendere scritti alla stampa quotidiana o periodica su argomenti riguardanti il C.T.A. e attività federale in genere, senza essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Esecutiva del C.T.A.;
- trattare nell'ambito arbitrale, qualsiasi argomento di carattere politico federale;
- criticare in qualsiasi modo e con qualunque forma i propri colleghi ed il loro operato, anche quando non sono in veste di U.d.G..

È fatto obbligo agli UdG di rifiutare le designazioni a Campionati e Manifestazioni nei quali gareggi il proprio figlio in qualità di atleta.

Gli inadempienti alle norme del presente articolo saranno sottoposti ad immediato procedimento disciplinare.

ART. 14 - Tesseramento

La qualifica di U.d.G. e' riconosciuta dal rilascio dell'apposita tessera della F.I.H.P..

Detta tessera e' rinnovata annualmente.

Con il tesseramento l'U.d.G. assume la qualifica di tesserato F.I.H.P ed, inoltre, l'obbligo di assolvere ai doveri e di osservare i comportamenti prescritti dall'art. 13

ART. 15 - Categorie

Gli U.d.G. vengono inquadrati, su delibera della Giunta Esecutiva, nelle seguenti categorie:

Allievi – giudici - per la sola specialità “pattinaggio artistico”;
Effettivi;
Fuori ruolo;
Benemeriti.

ART. 16 - U.d.G. Allievi – specialità pattinaggio artistico ed Effettivi - Inquadramento e Cassazione

Ufficiali di gara –Allievi – specialità pattinaggio artistico

Dopo aver frequentato l'apposito corso indetto annualmente dalla Giunta Esecutiva del CTA ed averlo superato attraverso un esame composto da una prova scritta ed una orale, ed aver dimostrato durante la prova pratica di saper applicare correttamente le norme del Regolamento Tecnico e Gare Campionati saranno inquadrati per due anni nella categoria “Allievi”.

I corsi vengono tenuti dagli Istruttori di cui al successivo art. 20

Sono U.d.G. Effettivi, per ciascuna specialità, gli aspiranti che, avendo frequentato l'apposito corso indetto annualmente dal C.T.A. ed organizzato dal Comitato di specialità competente, anche su base non nazionale, hanno superato un esame composto da una prova scritta e una orale sulla conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché sulle disposizioni anti-doping e che abbiano inoltre dimostrato, nella prova pratica, di saper applicare correttamente le norme del Regolamento Tecnico e Regolamento Gare e Campionati per la propria specialità .

Tutte le prove di esame sopra indicate saranno valutate da una Commissione nominata dalla Giunta Esecutiva e composta da un Presidente, **un** Componente ed un Segretario, scelti tra gli U.d.G. della specialità.

Il giudizio della Commissione può essere impugnato per iscritto dinanzi alla Giunta Esecutiva entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso.

La Giunta Esecutiva decide entro i successivi quindici giorni.

La decisione della Giunta Esecutiva e' inappellabile.

Ai corsi di cui al precedente primo comma possono essere ammessi giovani di entrambi i sessi in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12; ma di età non inferiore ai diciotto anni e non superato i prescritti limiti di età previsti.

Annualmente il Consiglio Federale, su proposta della Giunta Esecutiva del C.T.A., fissa l'organico degli U.d.G. per ciascuna specialità, ed il C.T.A. bandisce i corsi per gli aspiranti U.d.G. a copertura dei posti vacanti tra gli U.d.G. Effettivi.

Le modalità di ammissione ai corsi sono stabilite in sede di bando.

I corsi vengono tenuti dagli istruttori di cui al successivo art. 20.

Gli U.d.G. Effettivi cessano attività sul campo al compimento dell'età prevista dai Regolamenti Internazionali.

ART. 17 - U.d.G. Fuori Ruolo

Gli U.d.G. Effettivi, che abbiano svolto significativa attività per almeno otto anni, possono essere collocati dalla Giunta Esecutiva nella categoria Fuori Ruolo sia d'ufficio che a domanda degli interessati. La Giunta Esecutiva provvede annualmente, sentito il Presidente Regionale competente per territorio.

Vengono collocati d'ufficio nella categoria Fuori Ruolo gli U.d.G. che abbiano superato i limiti d'età previsti (artistico-cosa-skiroll: anni 65, hockey:anni 55)

“**Ufficiali di Gara Hockey**” – il Consiglio Federale o per delega la Giunta Esecutiva del CTA può concedere deroghe annuali fino al compimento del 58° anno di età. Gli interessati, nei 3 anni successivi al compimento del 55° anno, limite previsto dal regolamento internazionale, ad ogni inizio di anno possono presentare domanda con allegata certificazione medica attestante l'idoneità fisica per continuare a svolgere l'attività arbitrale.

“**Ufficiali di Gara Skiroll**” – Il Consiglio Federale o per delega la Giunta Esecutiva del CTA può concedere deroghe annuali fino al compimento del 67° anno di età. Gli interessati, nei 2 anni successivi al compimento del 65° anno, limite previsto dal regolamento internazionale, ad ogni inizio di anno possono presentare domanda con allegata certificazione medica attestante l'idoneità fisica per continuare a svolgere l'attività arbitrale.

U.d.G. Fuori Ruolo può essere nominato a cariche in seno al C.T.A. ma non può svolgere attività in campo.

Gli U.d.G. Fuori Ruolo, se intendono svolgere attività di Referente Tecnico nell'ambito del C.T.A., dovranno far pervenire apposita domanda alla Giunta Esecutiva entro sei mesi dall'immissione nella categoria.

Gli U.d.G. Fuori Ruolo saranno cancellati dai quadri se, nel biennio successivo al trasferimento alla categoria Fuori Ruolo, non avranno svolto attività federale o non ricoprono cariche in seno al C.T.A..

ART. 18 - U.d.G. Benemeriti

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio Federale la nomina a U.d.G. Benemerito.

Possono essere nominati Benemeriti gli U.d.G. che, cessata attività, possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere svolto significativa attività come U.d.G. Internazionale;
- b) avere svolto lodevole attività nazionale per almeno quindici stagioni sportive;
- c) avere svolto nella categoria Fuori Ruolo, per almeno sette stagioni sportive, lodevole attività tecnico-organizzativa per il C.T.A. o per Organi della F.I.H.P..

L'U.d.G. Benemerito può essere nominato a cariche o incarichi in seno al C.T.A. ma non può svolgere attività sul campo.

E' facoltà della Giunta Esecutiva di esonerare l'U.d.G. Benemerito, su richiesta dell'interessato, dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni sezionali.

La tessera di U.d.G. Benemerito e' rilasciata a vita.

ART. 19 - I Referenti Tecnici

Possono presentare domanda per ottenere la qualifica di Referenti Tecnici gli U.d.G. Effettivi, Fuori Ruolo e Benemeriti.

La qualifica di Referente Tecnico si ottiene con delibera della Giunta Esecutiva che valuta i profili tecnici dell'interessato sulla base di apposito giudizio espresso dal Comitato Direttivo di specialità.

La deliberazione negativa può essere impugnata dall'interessato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di comunicazione della deliberazione stessa innanzi al Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale decide entro il termine di centoventi giorni.

La decisione del Consiglio Federale e' inappellabile.

I Referenti Tecnici svolgono compiti di controllo e valutazione degli U.d.G. Effettivi impiegati nelle Manifestazioni Federali ufficiali.

I Referenti Tecnici vengono designati, per specialità, su delibera della Giunta Esecutiva.

ART. 20 - Gli Istruttori

Gli Istruttori sono preposti alla formazione e all'aggiornamento degli U.d.G. e sono utilizzati per lezioni tecniche sezionali o intersezionali, regionali e per i corsi di aggiornamento nazionali.

Gli istruttori sono nominati dalla Giunta Esecutiva tra gli U.d.G. Effettivi, Fuori Ruolo e Benemeriti di provata capacità tecnica e organizzativa.

TITOLO II

ESCLUSIONE DAI QUADRI

ART. 21 - Esclusione temporanea

L'U.d.G. che per particolari motivi di famiglia, di lavoro, di salute o per altri giustificati motivi non possa svolgere temporaneamente attività, può chiedere alla Giunta Esecutiva, con domanda motivata, di essere temporaneamente escluso dai quadri, comunicandone la durata.

La richiesta di esclusione temporanea non potrà essere superiore ai due anni.

Al termine del periodo di esclusione temporanea l'U.d.G. sarà automaticamente riammesso nei quadri.

Nel caso di esclusione temporanea di durata superiore ai dodici mesi l'UdG, per essere riammesso nei quadri oltre alla domanda di riammissione, deve effettuare un esame di idoneità.

Gli U.d.G. che ricoprono cariche federali rimettono l'incarico alla Giunta Esecutiva per l'intera durata del mandato federale.

ART. 22 - Riammissione ai Quadri

L'U.d.G. cancellato dai Quadri per dimissioni può entro due anni dalla cancellazione, inoltrare domanda di riammissione nei quadri alla Giunta Esecutiva, tramite il Presidente di Sezione competente per il luogo di sua residenza e con parere del medesimo.

La Giunta Esecutiva, esaminati i motivi delle dimissioni ed accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12, delibera in merito alla domanda subordinando, se lo ritiene opportuno, la riammissione nei quadri al superamento di esami o della sola prova pratica.

ART. 23 - Esclusione definitiva

L'U.d.G. viene escluso definitivamente dai quadri del C.T.A., d'ufficio, con delibera della Giunta Esecutiva, quando:

- abbia subito condanna per reati non colposi;
- abbia perso il requisito di idoneità fisica, previsto dall'art.12;
- abbia rifiutato, senza giustificato motivo, tre designazioni in un anno;
- abbia rassegnato le dimissioni;
- non abbia rinnovato la tessera in tempo utile e con le modalità stabilite;
- abbia subito il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera;
- non ricopra, se collocato nella categoria Fuori Ruolo, incarichi o cariche in seno al C.T.A. o alla Federazione per un periodo consecutivo superiore ai due ann

TITOLO III

DESIGNAZIONI

ART. 24 - Disponibilità e limitazioni

Gli U.d.G. possono dirigere manifestazioni autorizzate dagli Organi centrali o periferici della F.I.H.P., soltanto se designati dai competenti Organi del C.T.A..

Il Presidente del C.T.A. e i componenti la Giunta Esecutiva, nonché gli U.d.G. con incarichi federali non del C.T.A., non possono essere designati per alcuna manifestazione nazionale per il tempo in cui rivestono dette cariche.

Non possono essere designati, senza eccezione alcuna, gli U.d.G. Fuori Ruolo, i Benemeriti, coloro i quali sono colpiti da sanzioni disciplinari per la durata della sanzione, e quelli esclusi temporaneamente dai quadri, per il tempo di esclusione.

ART. 25 - Accettazione

L'accettazione delle designazioni, o la rinuncia alle stesse per indisponibilità, debbono essere comunicate tempestivamente per iscritto all'Organo o del C.T.A. designante.

La rinuncia deve essere comunicata con urgenza e con il mezzo più rapido, e comunque in tempo utile perché l'Organo designante possa provvedere alla sostituzione.

La rinuncia deve essere sempre motivata in modo specifico per iscritto.

ART. 26 - Manifestazioni Internazionali

La designazione degli U.d.G. per manifestazioni internazionali da svolgersi in Italia, nei casi in cui non sia di competenza di un Organo Internazionale, viene effettuata dal Presidente del C.T.A., d'intesa con il Componente di specialità della Giunta Esecutiva.

Per le manifestazioni da svolgersi all'estero, nei casi in cui spetti alla F.I.H.P. comunicare ai competenti Organi Internazionali i nominativi degli U.d.G. da designare, il Presidente del C.T.A., sentito il parere del Componente di Giunta, propone tali nominativi al Consiglio Federale.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 28 - Sanzioni disciplinari a carico degli U.d.G.

I provvedimenti disciplinari a carico degli U.d.G., per infrazioni commesse nell'espletamento delle loro attribuzioni, vengono adottati dal Giudice Unico Nazionale competente per specialità su deferimento del Presidente del C.T.A., deliberato dalla Giunta Esecutiva, ad esclusione delle sospensioni tecniche previste dall'art. 6.

Contro tale provvedimento gli U.d.G. potranno ricorrere nei tempi e modi previsti dal Regolamento di disciplina sportiva della F.I.H.P..

I provvedimenti disciplinari consistono in:

- a) deplorazione;
- b) sospensione fino a due anni;
- c) ritiro della tessera federale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - Mantenimento della qualifica di U.d.G. Effettivi

I tesserati che rivestono la qualifica di U.d.G. Effettivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano di diritto tale qualifica.